

## **Sentenza Corte di Cassazione 4 aprile 2001, n. 5025**

### **Sezione lavoro**

#### **Trasferimento d'azienda – Configurabilità - Requisiti**

Ai sensi dell'art. 2112 c.c. (nel testo modificato dall'art. 47 l. n. 428 del 1990) per la configurabilità del trasferimento di azienda - il cui accertamento compete al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se fondato su una motivazione adeguata e immune da errori - è necessario il concorso di due requisiti: uno, obiettivo, rappresentato dalla continuità dell'azienda come entità economica organizzata dall'imprenditore e uno, soggettivo, consistente nella sostituzione dell'imprenditore.